

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICA E LEGISLATIVAPresidenza del Consiglio di
DIPARTIMENTO PROTEZIO

Prot n° CG/0052832

del 14/08/2017

----- USCITA -----

Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale-Roma

9

Al Presidente della Regione Lazio
protocollo@regione.lazio.legalmail.it*Prot. N°**Risposta al Foglio del**N°*

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 474 del 14 agosto 2017
recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della regione Lazio".

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'ordinanza del Capo del Dipartimento indicata in
oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelliper IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I
Roberto B.M. Giarola



Presidente del Consiglio dei Ministri

00474
Ordinanza n.

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della regione Lazio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, con la quale è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della regione Lazio;

CONSIDERATO che il periodo di siccità che ha interessato il territorio regionale, a partire dall'autunno 2016, ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali, delle portate dei gruppi sorgentizi, e delle conseguenti riserve di acqua, provocando una grave emergenza idrica;



Presidente del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO, altresì, che la suddetta situazione di criticità ha reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del disagio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficiente, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile che per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per la stagione estiva in corso;

RITENUTO, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva determineranno un consistente aumento delle esigenze idropotabili in tutti i territori interessati;

CONSIDERATO che il perdurare della situazione di siccità e l'evoluzione della conseguente emergenza idrica può determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonché comportare un grave pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in ragione dell'intensità e dell'estensione della suddetta emergenza idrica, di intervenire con mezzi e poteri straordinari al fine di garantire l'espletamento dei necessari interventi urgenti finalizzati a contrastare il contesto di criticità;

ACQUISITA l'intesa della regione Lazio;

DISPONE

Articolo 1

(Nomina del Commissario delegato e Piano degli interventi)

1. Al fine di fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio della regione Lazio di cui in premessa, il Presidente della medesima Regione è nominato Commissario delegato.



Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Per l'espletamento degli interventi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica nonché delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato predispone entro dieci giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, un piano degli interventi urgenti da realizzare per contrastare il contesto di criticità, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Il piano di cui al comma 3 contiene gli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero:
 - a) gli interventi realizzati o da realizzare a cura dei soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione delle regione Lazio anche mediante l'utilizzo di autobotti;
 - b) gli interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso l'interconnessione di reti acquedottistiche esistenti, l'installazione di nuovi sistemi di trattamento delle acque e l'attivazione di nuove fonti, nonché la realizzazione di serbatoi per lo stoccaggio delle acque.
5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle relative stime di costo e del perseguimento delle finalità idropotabili.
6. Il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento.



Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, nel limite di euro 19.000.000,00.
2. Per l'espletamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. La regione Lazio è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 (Disposizioni finalizzate all'accelerazione dei procedimenti connessi all'espletamento degli interventi urgenti)

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
2. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Articolo 4 (Deroghe)

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
 - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
 - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
 - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
 - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'articolo 239 all'articolo 253;
 - regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 13, 50 e 95;



Presidente del Consiglio dei Ministri

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155;
 - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 25;
 - decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;
 - leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i Soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Articolo 5 (Relazione del Commissario delegato)

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 AGO. 2017

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE